

Sent. N. 25/2024

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE  
PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal

Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso in

riassunzione n.79079 da XX (c.f.

omissis) nato a omissis il omissis e

residente a omissis via omissis,

rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Comegna, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio legale in

Roma Carlo Alberto 18;

Contro

INPS in persona del legale rappresentante p.t., con

sede a Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, e Dir. Prov.

di Roma Montesacro via Spegazzini 26, rappresentato

e difeso dall'Avv. Flavia Incletolli, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare

Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del servizio prestato  
all'estero e quindi il riconoscimento della  
supervalutazione, di cui all'art. 24 del DPR  
1092/1973 ed art. 59 co.1 lett.a) della legge  
449/1997, a fini pensionistici e conseguentemente a  
fini di ri-quantificazione dell'onere di riscatto  
del periodo di studi;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Viste le ordinanze n. 204/2022 per l'integrazione  
del contraddittorio con il Ministero dell'Istruzione  
e del Merito e nn. 70/2023 e 134/2023; 182/2023 per  
istruttoria;

Uditi all'odierna udienza per il ricorrente l'avv.  
Comegna, e l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS,  
nessuno per il Ministero dell'Istruzione e del  
Merito.

FATTO

1. Il sig. XX (come  
specificato con nota del legale difensore e come  
risulta dall'atto di nascita e non omissis  
come indicato nel ricorso introduttivo ed in altri  
documenti di causa), è stato dipendente pubblico,  
quale insegnante di ruolo dal 9/9/1987 al 31/8/2019,  
data in cui ha cessato l'attività per dimissioni

volontarie. È in quiescenza dal 1/9/2019, in pensione anticipata (ex anzianità). Per più periodi, come indicato in plurime attestazioni di scuole italiane all'estero (Argentina e Spagna), ha prestato servizio all'estero quale insegnante. In data 16/2/2019 ha presentato domanda di riscatto per attività di Perfezionamento di Filosofia e Dottorato di ricerca per maturare e raggiungere il diritto alla pensione e quaranta anni di contribuzione, e anche per la supervalutazione del servizio all'estero.

2. Lamenta che in sede di lavorazione della domanda pensionistica non gli è stata riconosciuta l'attribuzione dell'intera supervalutazione del servizio svolto all'estero, come previsto dall'articolo 24 DPR 1092/1973 e dall'articolo 59 comma 1 lett. a) della legge 449/1997, pari a suo avviso a quattro anni e otto mesi. Al riguardo, evidenzia che il riconoscimento del servizio all'estero, con la correlata supervalutazione, va ad incidere in riduzione anche sull'importo dell'onere a carico del ricorrente per il riscatto studi. Previo ricorso amministrativo in data 13/9/2019 avverso il provvedimento di riscatto comunicato in data 28/8/2019, per il riconoscimento di quanto spettante

ha presentato ricorso al Giudice ordinario, che con sentenza n.6350/2019 ha denegato la propria giurisdizione. Di qui il ricorso odierno in riassunzione, con richiesta del riconoscimento del diritto alla supervalutazione, al ricalcolo del periodo pensionistico ed alla ri-quantificazione dell'importo già calcolato ai fini del riscatto degli studi, riducendo il riscatto (periodo ed onere economico) alla sola parte di utilità.

3. Si è costituito l'INPS eccependo nella memoria la totale carenza di legittimazione passiva dell'INPS e rappresentando che l'Istituto liquida il trattamento pensionistico sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro, che si assume la responsabilità della veridicità dei dati relativi alla certificazione della posizione giuridica ed economica del dipendente. Ma non avendo ricevuto alcun provvedimento in tal senso da parte dell'Amministrazione di appartenenza, non ha riliquidato alla parte ricorrente il relativo trattamento pensionistico. Afferma cioè di non avere contezza dei dati retributivi e contributivi proposti dal ricorrente, non avendo ricevuto alcuna documentazione da parte degli Enti iscritti.

Inoltre, ritiene completamente infondata la domanda di “riqualificazione dell’importo già calcolato”, relativo al riscatto del periodo di studi del Perfezionamento di filosofia e del Dottorato di ricerca, da calcolare solo per la parte di utilità dopo la supervalutazione del servizio all’estero, per non aver opposto la determinazione di accoglimento dell’istanza entro i prescritti 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento (ex art. 71 R.D.L. 3.3.1938 n. 680).

Eccepisce la prescrizione quinquennale e l’infondatezza del ricorso.

4. Con ordinanza n. 204/2022 assunta all’udienza del 26 ottobre 2022 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio con il Ministero dell’istruzione e del merito - MIM. Il ricorso è stato notificato al Ministero per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato il 15-11-2022. Non risulta pervenuta alcuna memoria di costituzione o documentazione dal Ministero convenuto in giudizio.

5. Con ordinanza n. 70 del 2023 questo Giudice ha ordinato al Ministero convenuto di trasmettere entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, l’asseverazione dei periodi di servizio all’estero,

con i conteggi relativi ai fini pensionistici con la correlata eventuale supervalutazione e di trasmettere all'INPS le risultanze, depositandone copia nella Segreteria del Giudice allegando una relazione illustrativa della situazione; all'INPS entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti da parte del Ministero di effettuare i conseguenti conteggi, se diversi da quelli indicati nel provvedimento pensionistico in atti, anche in relazione all'onere del riscatto degli studi.

6. In carenza di elementi ulteriori, con nuova ordinanza n.134/2023 è stato ordinato alle parti di comparire all'udienza di trattazione, ai sensi dell'art.165 c.g.c., al fine di esplicitare al giudice i fatti di causa, per quanto di rispettiva competenza, in relazione al servizio all'estero per come documentato in atti (all. 5 e seg. del ricorso introduttivo) e alla conseguente entità del riscatto degli studi oneroso, con facoltà di deposito di note illustrative.

7. In riscontro, con note del 13-11-2023, peraltro non sottoscritte né firmate, l'INPS ha rappresentato che i due provvedimenti di riscatto (7004.27/08/2019.0219465 riscatto del periodo pari

ad anni 01 mesi 08 giorni 25 ai fini del diritto ed  
anni 01 mesi 08 giorni 25 ai fini della misura, del  
trattamento di quiescenza, con onere di € 15.889,92  
e protocollo n. 7004.22/05/2019.0133591 riscatto del  
periodo pari ad anni 02 mesi 09 giorni 17 ai fini  
del diritto ed anni 02 mesi 09 giorni 17 ai fini  
della misura, del trattamento di quiescenza, cui  
corrisponde un onere di € 24.839,68), propedeutici  
al perfezionamento del diritto a pensione, sono stati  
accettati dal signor XX rispettivamente il 28-  
08-2019 e il 28-05-2019. I ricorsi amministrativi,  
presentati successivamente il 13 e il 22 settembre  
2019, con cui l'iscritto chiedeva una ri-  
quantificazione dell'importo in base all'inserimento  
delle maggiorazioni, non potevano essere quindi  
considerati come tali, avendo appunto l'interessato  
già accettato espressamente il provvedimento.  
Ha altresì riferito che da un controllo effettuato e  
sulla base delle certificazioni allegate dal  
ricorrente a seguito del ricorso, successivo alla  
liquidazione della pensione, non risulterebbero  
alcune delle maggiorazioni relative agli anni di  
servizio a Buenos Aires (zona definita disagiata)  
fino al 31/05/2017.

Tuttavia, all'esito di approfondimenti, l'Istituto ha provveduto all'inserimento delle medesime maggiorazioni e ha asserito che avrebbe provveduto al ricalcolo dell'importo pensionistico. Ha precisato tuttavia che, sebbene i servizi presso la sede di Barcellona siano stati effettuati oltre il 31/05/2017 non è possibile applicare ulteriori maggiorazioni stante la vigenza del d.lgs. n. 64 del 2017, entrato in vigore il 31/05/2017. Tale decreto, infatti, contenente la disciplina della scuola italiana all'estero, ha introdotto l'art. 30 che prevede la maggiorazione per il servizio all'estero solo se prestato presso sedi disagiate o particolarmente disagiate.

8. All'udienza del 21 novembre 2023 al termine dell'interrogatorio del funzionario INPS presente, avendo l'INPS ammesso l'equivoco e riconosciuto la spettanza della rivalutazione, pur errando nel riferirla fino al 2017 (il ricorrente ha chiesto fino al 2013 ed in atti il servizio all'estero risulta espletato sino al 2013 sic!) sono stati chiariti i termini della questione e soprattutto è stato disposto l'onere dell'INPS di depositare, entro i 5 giorni antecedenti l'udienza di rinvio, il

provvedimento pensionistico con i conteggi richiesti, sia relativi alla supervalutazione corretta (periodo all'estero sino al 31-8-2013), sia al solo periodo di riscatto studi necessario al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione, con correlato onere corretto.

9. All'udienza odierna, l'INPS ha riferito che il provvedimento di riliquidazione è stato predisposto, assieme al conteggio nuovo in ordine all'importo del riscatto studi, con conguaglio di quanto spettante.

La parte ricorrente ha opposto che non è ben esplicitato nella nota della sede amministrativa cosa sia stato effettivamente fatto e quali siano i conguagli operati.

10. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

#### DIRITTO

11. Va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, stante la regolarità della notifica.

12. La controversia riguarda la supervalutazione del servizio scolastico prestato all'estero ai sensi dell'art. 24 del DPR 1092/1973

ed il conseguente ricalcolo del riscatto degli studi operato senza aver considerato la sussistenza dei servizi all'estero che avrebbero inciso sul predetto riscatto.

La disciplina di settore, per quanto qui di rilievo, è rinvenuta nell'art. 24 del DPR 1092/1973 che così recita: "Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati: a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero."

Ed ancora, ai sensi del successivo disposto normativo, in base all'art. 59 co.1 lett. a) L.449/1997 gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili.

13. Risulta in atti che i periodi di servizio

all'estero quale insegnante non erano stati presi in considerazione né a fini pensionistici per raggiungere i 40 anni, né per il calcolo dell'onere di riscatto, onere che ragionevolmente sarebbe risultato meno elevato se rapportato ai minori anni di riscatto utili, qualora fossero stati valorizzati i periodi di servizio di insegnamento all'estero.

14. All'esito del confronto e dell'interrogatorio del funzionario INPS ex art. 165 c.g.c., l'Istituto ha riconosciuto la dovuta supervalutazione.

15. Con nota del 12 gennaio l'INPS ha riferito che è stato corretto l'estratto conto dell'assicurato (allegato) da cui si evince come siano state inserite le maggiorazioni per servizio all'estero fino al 31-08-2013 come disposto dall'ordinanza e il periodo a riscatto sia stato ridotto di 1 anno e 11 mesi.

Inoltre, con pec del 16 gennaio 2024, la sede amministrativa dell'INPS ha comunicato, per il tramite del legale, che è stato riesaminato ed emanato il nuovo provvedimento di riscatto, precisando "che il sig. XX aveva due riscatti in posizione: 1) riscatto del 6/10/2005 di anni 2, mesi 9 e gg. 17 e 2) riscatto del 20/10/2005 di anno 1, mesi 8 e gg. 25 per un totale di periodo riscattato

pari ad anni 4, mesi 6, gg. 12. Avendo il giudice disposto di rideterminare il riscatto utilizzando solo il periodo necessario ad arrivare a 40 anni di contribuzione, abbiamo provveduto, per comodità, ad eliminare del tutto il secondo riscatto ed aumentare il primo riscatto del periodo necessario al raggiungimento del predetto requisito. Il sig. XX aveva corrisposto, tramite trattenute in busta paga, un totale di euro 41.649,5 per entrambi i riscatti; dunque, alla luce della rideterminazione del primo riscatto e della diminuzione del montante contributivo gli sarà ricalcolata la pensione sulla base della differenza di importo da lui corrisposto per i due riscatti nonché del nuovo importo pensionistico ricalcolato in base ad una contribuzione di anni 40 in luogo dei 40 e 11 mesi precedente”.

16. Nonostante le ordinanze istruttorie ed i diversi rinvii della trattazione, concessi per consentire l’approfondita istruttoria da parte dell’INPS e la definizione della controversia, e stante quanto evidenziato da ultimo, appare chiaro che l’INPS ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla supervalutazione inserendo i periodi

nell'estratto contributivo (come da nota del 12 gennaio 2024 in atti), senza però emanare il provvedimento pensionistico e non ha provveduto ancora a ricalcolare la pensione con il benefico di legge ricalcolato in base ad una contribuzione di anni 40, non essendo versato in atti il relativo provvedimento e la correlata corresponsione di conguaglio.

17. È stato invece ricalcolato dall'INPS ed allegato il diverso e minor onere di riscatto, per un importo di oltre 34 mila euro correlato a 3 anni e 7 mesi di riscatto studi, ma non si è ancora proceduto al pagamento del conguaglio.

18. Tutto ciò considerato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al riconoscimento del diritto alla supervalutazione del periodo di insegnamento all'estero e del diritto al ricalcolo dell'onere del riscatto studi. È invece accolto il ricorso in relazione al diritto al perfezionamento del procedimento sino all'effettivo pagamento. Per l'effetto l'INPS, avendo riconosciuto la spettanza della supervalutazione richiesta, deve provvedere all'emanazione del provvedimento con il corretto computo dei servizi prestati all'estero,

per come documentati in atti, ai fini del riconoscimento del diritto alla supervalutazione, e conseguentemente deve procedere alla riliquidazione della pensione. Avendo provveduto alla ri-quantificazione dell'importo già calcolato ai fini del riscatto studi, deve altresì procedere all'annunciato conguaglio fra quanto già corrisposto all'Istituto e quanto in realtà invece dovuto.

19. Le spese seguono la soccombenza, anche in considerazione del disordine e della disattenzione amministrativa e sono liquidate a carico dell'INPS in € 1.000. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione ed istanza reietta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al riconoscimento del diritto alla supervalutazione del periodo di insegnamento all'estero e del diritto al ricalcolo dell'onere del riscatto studi. È invece accolto il ricorso, in relazione al diritto al perfezionamento del procedimento sino all'effettivo pagamento. Per

l'effetto l'INPS, avendo riconosciuto la spettanza della supervalutazione richiesta, è condannata a provvedere all'emanazione del provvedimento di pensione con il corretto computo dei servizi prestati all'estero, per come documentati in atti, ai fini del riconoscimento del diritto alla supervalutazione, e conseguentemente deve procedere alla riliquidazione della pensione. Avendo provveduto alla ri-quantificazione dell'importo già calcolato ai fini del riscatto, deve altresì procedere all'annunciato congruaglio fra quanto già corrisposto all'Istituto e quanto in realtà invece dovuto.

Le spese sono liquidate a favore del ricorrente a carico dell'INPS in € 1.000 (mille//00). Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

Il Giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA